

Sintesi delle disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (Decreto semplificazioni).

Articolo 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.

La disposizione interviene in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale, prevedendo una deroga temporanea alle disposizioni del codice degli appalti qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di procedura negoziata senza bando.

In particolare si prevede:

- l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- la procedura negoziata per l'affidamento di servizi e forniture, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
- la procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

Il comma 4 dispone che per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste dal codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze; in tal caso, la stazione appaltante le indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato. Il comma 5 prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino all'importo di 750.000 euro.

Il comma 5-bis prevede che, per gli affidamenti diretti, non sia più obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

Articolo 2. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

L'articolo 2 disciplina le procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie, prevedendo che le procedure di cui al presente articolo si applichino qualora l'atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

La norma prevede una riduzione dei termini procedurali per l'affidamento, mediante procedura aperta, ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Il comma 3 prevede l'applicazione della procedura negoziata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema

urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Nei casi di estrema urgenza derivante dalla pandemia Covid19, di cui al comma 3, e in alcuni settori, tra i quali è compreso il settore dell'edilizia universitaria, nonché per gli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, le stazioni appaltanti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni espressamente indicate nel comma 4.

In base al comma 5, per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera. Il comma 6 prevede la pubblicazione degli atti delle stazioni appaltanti sui rispettivi siti istituzionali, con richiamo della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 3. Verifiche antimafia e protocolli di legalità.

Con finalità di semplificazione, fino al 31 dicembre 2021, le pubbliche amministrazioni possono:

- a) corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva (comma 1);
- b) stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 30 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive, da completarsi entro 60 giorni, dovessero comportare una interdittiva antimafia (commi 2 e 4).

La disposizione consente inoltre di eseguire le verifiche antimafia attingendo a tutte le banche dati disponibili (comma 3) e demanda al Ministro dell'Interno l'individuazione, con decreto, di ulteriori misure di semplificazione per quanto riguarda le verifiche che competono alle prefetture (comma 5). Per tutto il resto, continuerà ad applicarsi la disciplina generale del Codice antimafia (comma 6), integrata dalla previsione di protocolli di legalità. Il comma 7 dell'articolo 3 prevede infatti che il Ministero dell'interno possa stipulare protocolli con le associazioni di categoria e grandi imprese per l'estensione, anche ai rapporti tra privati, della

disciplina sulla documentazione antimafia attualmente limitata ai rapporti tra i privati e un interlocutore pubblico.

Articolo 4. Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali.

L'articolo 4, al comma 1, novella l'articolo 32 del codice dei contratti pubblici, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento, prevedendo tra l'altro che la stipulazione del contratto deve avere luogo entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Inoltre, si prevede che le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

I commi 2-4 dell'articolo 4, oltre a prevedere specifiche disposizioni processuali con riguardo al contenzioso relativo alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, recano alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti incidendo sui tempi di decisione.

Il comma 3 prevede che in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento si applichi l'intero articolo 125 c.p.a., estendendo quindi non solo la previsione relativa all'onere motivazionale della pronuncia cautelare, ma anche quella riguardante i limiti alla caducazione del contratto in seguito alla accertata illegittimità della aggiudicazione.

Articolo 5. Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica.

La norma reca disposizioni, valide fino al 31 dicembre 2021, in relazione alle ipotesi in cui è possibile sospendere l'esecuzione dell'opera pubblica, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, indicandole in modo specifico, al fine di limitare la possibilità di sospendere

l'esecuzione delle opere pubbliche. La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile unico del procedimento con diverse modalità (co. 2 e 3).

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede alternativamente: o all'esecuzione in via diretta dei lavori; o ad interpellare i soggetti risultanti nella graduatoria dell'originaria procedura di gara, stipulando un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; o ad indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera; o propone la nomina di un commissario straordinario per il completamento dell'opera (co.4); tali disposizioni si applicano, ai sensi del comma 5, anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 della norma, per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera. Le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera, e si dettano criteri per la valutazione in sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito.

In ogni caso, si stabilisce per legge che l'interesse economico dell'appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all'interesse alla realizzazione dell'opera pubblica (co. 6).

Articolo 6. Collegio consultivo tecnico.

Fino al 31 dicembre 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data. Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione.

Il comma 2 dispone sulla composizione del collegio (da 3 a 5 componenti in relazione alla complessità dell'opera e dell'eterogeneità delle professionalità richieste), sui requisiti dei componenti (membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia

dell'opera) e sulla nomina degli stessi. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Il comma 3 incide sulle modalità operative, prevedendo che l'inosservanza delle terminazioni del collegio viene valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali, mentre la sua osservanza è clausola di esclusione di responsabilità per danno erariale, fatto salvo il dolo.

Il comma 4 prevede, anche per le opere diverse da quelle di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, la facoltà per le parti di nominare comunque un collegio consultivo tecnico mentre il comma 5 attribuisce la facoltà alle stazioni appaltanti, tramite il loro RUP, di costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura anche per la fase antecedente alla esecuzione del contratto.

Il comma 6 disciplina lo scioglimento del collegio che avviene al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, qualora la sua costituzione non sia obbligatoria, in data anteriore su accordo delle parti.

Il comma 7 dell'art. 6 reca disposizioni in merito ai compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico a carico delle parti che devono essere proporzionati al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni il suddetto compenso è decurtato da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. I suddetti compensi sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere dello stesso (comma 8). Il comma 8 stabilisce, inoltre, dei limiti, ovvero il divieto di svolgimento di più di cinque incarichi contemporaneamente e più di 10 incarichi in tre anni.

Articolo 7. Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno 2020, di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, che non può essere utilizzato per la realizzazione di nuove opere da parte delle stazioni appaltanti. Si può presentare richiesta di accesso al Fondo quando, sulla base dell'aggiornamento del cronoprogramma finanziario dell'opera,

risulti, per l'esercizio in corso, un fabbisogno finanziario aggiuntivo non prevedibile rispetto alle risorse disponibili per la regolare e tempestiva prosecuzione dei lavori. L'utilizzo del Fondo non può essere reiterato, ad esclusione del caso in cui la carenza delle risorse derivi da una accelerazione della realizzazione delle opere. Le modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo verranno individuate con decreto ministeriale.

Articolo 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici.

L'articolo 8, ai commi 1-4, reca una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021. Il comma 1 prevede che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 sui motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura (lett. a). Le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare (lett. b). In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza previste dalle disposizioni del codice indicate (lett. c), senza necessità, nella motivazione del provvedimento di riduzione dei predetti termini, di dare conto nella motivazione delle ragioni dell'urgenza, considerate comunque sussistenti. Si stabilisce la possibilità di avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione (Programma biennale degli acquisiti di beni e servizi, Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali) già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19 (lett. d).

Il comma 2 prevede, in relazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, che le stazioni appaltanti provvedano all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 dicembre 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto-legge Cura Italia in materia di sospensione dei termini.

In base al comma 3, le stazioni appaltanti provvedono entro il 31 dicembre 2020 all'aggiudicazione degli appalti basati su accordi-quadro, che siano efficaci alla data di entrata in vigore del decreto ovvero all'esecuzione degli stessi.

Il comma 4 reca poi una serie di disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Il comma 5 apporta modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016. Le novelle riguardano l'art. 30, l'art. 36, le disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 38), sugli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art. 46), sui motivi di esclusione in relazione ad irregolarità relative al pagamento delle imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali (art. 80), sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti (art. 83), sul partenariato pubblico e privato (art. 180), sulla finanza di progetto (art. 183). Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza temporale di tali modifiche che si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge o alle procedure in cui, alla stessa data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Il comma 7 novella alcune disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 32 del 2019. Si proroga al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione dell'applicazione di talune norme del codice dei contratti pubblici concernenti, rispettivamente, il divieto di c.d. appalto integrato e i criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e, al 30 novembre 2021, il termine per la presentazione al Parlamento della relazione sulle deroghe al codice previste dallo stesso D.L. n. 32. Inoltre, vengono prorogate al 31 dicembre 2021 talune disposizioni recanti l'estensione ai settori ordinari di procedure di esame previste per i settori speciali. Ulteriori modifiche riguardano la disciplina concernente i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il comma 7-bis apporta alcune modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 8 si occupa di acquisto di beni per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021.

Il comma 9 riguarda i piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale territoriale.

Il comma 10 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC, già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC - oppure di dichiararne il possesso

o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto- legge in argomento.

Il comma 10-bis prevede che al Documento unico di regolarità contributiva si aggiunga quello relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo modalità indicate con decreto ministeriale, fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale stesso.

Il comma 11 si occupa dei settori difesa e sicurezza.

Articolo 10. Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia.

L'articolo 10, comma 1, reca una serie di modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia) finalizzate a semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo. Gli ulteriori commi recano ulteriori disposizioni in materia di edilizia. In particolare, il comma 7-ter prevede che le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture e strutture pubbliche, tra le quali si annoverano le strutture universitarie, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente.

Articolo 12. Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'articolo 12 reca diverse modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo, legge n. 241 del 1990, in funzione di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa.

In primo luogo si aggiunge all'articolo 1, il seguente comma 2-bis: "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede"

Le modifiche recate dall'art. 12 riguardano, in particolare:

- **Termini dei procedimenti amministrativi** . All'art. 2, dopo il comma 4, si inserisce un comma 4-bis, che obbliga le pubbliche amministrazioni a misurare e pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Le modalità ed i criteri di misurazione saranno definiti con decreto ministeriale. Sempre all'art. 2, dopo il comma 8, si aggiunge il comma 8-bis, che stabilisce l'inefficacia di alcuni provvedimenti adottati fuori termine, in tema di conferenza unificata, di acquisizione di assensi, concerti e nulla osta da parte di altre amministrazioni pubbliche, nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, nonché di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti, al fine di incentivare il rispetto dei termini procedurali ed evitare l'adozione di "atti tardivi", rendendo effettivo il meccanismo del silenzio-assenso. Contestualmente si fa salvo il potere di annullamento d'ufficio previsto dall'articolo 21-nonies, della legge n. 241 del 1990, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. Infine il comma 2 dell'articolo 12 richiede alle pubbliche amministrazioni statali di verificare e rideterminare in riduzione i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241, entro il 31 dicembre 2020.
- **Digitalizzazione del procedimento**. Si modifica l'articolo 3-bis della legge n.241/1990, prevedendo a livello generale un obbligo più stringente e perentorio, in base al quale le amministrazioni "agiscono mediante strumenti informatici e telematici". All'art. 5 si prevede l'obbligo di comunicare il domicilio digitale, oltre che l'unità organizzativa responsabile e il nominativo del responsabile. Si inserisce, nell'art. 8, sui contenuti della comunicazione di avvio del procedimento, il domicilio digitale dell'amministrazione e l'obbligo di comunicare le diverse modalità telematiche con le quali è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge. È obbligatorio continuare ad indicare anche l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti, ma solo in via subordinata, ossia ove gli atti non siano disponibili o accessibili mediante modalità telematiche.
- **Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**. Si modifica la disciplina relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, di cui all'articolo

10-*bis*, prevedendo che la comunicazione sospenda, invece che interrompere (come attualmente previsto), i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per presentare le osservazioni. Inoltre dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'istante è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento di rigetto dell'istanza, l'amministrazione, nell'esercitare nuovamente il suo potere, "non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato", al fine di evitare che l'annullamento conseguente al mancato accoglimento delle osservazioni del privato a seguito del preavviso di diniego determini plurime reiterazioni dello stesso esito sfavorevole con motivazioni ogni volta diverse, tutte ostative.

Le modifiche così introdotte si collegano a quella di cui alla lettera *i*), che interviene sull'articolo 21-*octies*, comma 2, della L. 241/1990, in materia di annullabilità del provvedimento amministrativo, stabilendo che al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-*bis* sul preavviso di diniego non si applica la norma di cui all'art. 21-*octies*, co. 2, secondo periodo, che esclude l'annullabilità in caso di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. L'effetto della disposizione è dunque di consentire l'annullabilità del provvedimento in ogni caso, con la sola eccezione dei vizi formali.

- **Pareri e silenzio-assenso tra amministrazioni.** Si prevede che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, ancorché si tratti di un parere obbligatorio, o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Si introduce al comma 1 dell'art. 17-*bis* la previsione in base alla quale, nei casi in cui, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi, è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, questa deve essere trasmessa entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale disposizione non si applica nei casi in cui la proposta riguardi amministrazioni preposte alla tutela di interessi particolarmente sensibili (in campo ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini); conseguentemente, qualora l'amministrazione proponente

rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale, si applica lo stesso termine di cui al quarto periodo del comma 1 dell'art. 17, in base al quale l'assenso, concerto o nulla osta è reso nei 30 giorni successivi dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento. Resta fermo in ogni caso che non sono ammesse per entrambe le fattispecie ulteriori interruzioni. Infine si dispone che, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini, l'amministrazione competente ha facoltà di procedere. In tal caso, l'inerzia dell'amministrazione proponente comporta che lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, sia trasmesso alla stessa al fine di acquisirne l'assenso, al quale si applica la disciplina di cui al medesimo art. 17-bis.

- **Autocertificazione.** Il testo dell'art 18 viene aggiornato e integrato. In primo luogo si ribadisce l'obbligo delle amministrazioni di adottare le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Inoltre si inserisce nell'articolo 18 una nuova disposizione, ai sensi della quale nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni da parte di pubbliche amministrazioni, ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

Articolo 13. Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi.

L'articolo 13 prevede una procedura di conferenza di servizi straordinaria, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021. In questo periodo, le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, in caso di conferenza di servizi decisoria, di procedere mediante una conferenza semplificata, di cui all'art. 14-bis della L. n. 241 1990, in modalità asincrona, che prevede una tempistica più rapida rispetto a quella ordinaria, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni. Rispetto alla disciplina ordinaria, si prevede che tutte le amministrazioni coinvolte rilascino le determinazioni

di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Articolo 15. Agenda per la semplificazione, ricognizione e semplificazione dei procedimenti e modulistica standardizzata.

L'articolo 15 dispone, al comma 1, ulteriori misure di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo all'adozione, entro il 30 ottobre 2020, di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023 concernente le linee di indirizzo e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 nonché il cronoprogramma per la loro attuazione. L'agenda viene approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 2-bis inserisce una precisazione nell'art. 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il comma 6, nell'ambito nell'articolo 53, che si occupa degli incarichi esterni dei dipendenti pubblici, elenca una serie di ipotesi per le quali il dipendente può svolgere attività esterna anche retribuita senza necessità di preventiva autorizzazione. Si tratta di compensi per partecipazione a convegni, attività di formazione, ecc. La norma inserisce la parola "prestazioni" rendendo più chiaro il principio che consente di svolgere liberamente le attività previste dal comma 6.

Articolo 16 quater. Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nelle comunicazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro deve essere indicato mediante un codice alfanumerico, unico per tutte le amministrazioni interessate. Tale codice viene attribuito dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, istituito presso lo stesso CNEL presso il quale vengono depositati in copia autentica gli accordi di rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni dalla loro stipula e dalla loro stesura. La composizione del codice

viene definita secondo criteri stabiliti dal CNEL d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Articolo 19. Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario.

La norma apporta alcune modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare:

- **Sperimentazione.** All'art. 1 legge 240/2020, si eliminano le condizioni, previste dalla legislazione vigente, cui è subordinata la possibilità, per le università, di derogare alle norme generali relative all'organizzazione interna, sperimentando modelli organizzativi e funzionali diversi. Di conseguenza, tale possibilità è consentita a tutti gli atenei e non solo a quelli che raggiungono determinati requisiti di bilancio e specifici risultati nella didattica e nella ricerca. I criteri e le modalità di ammissione alla sperimentazione e la verifica dei risultati saranno stabiliti con decreto, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale.
- **Quantificazione impegno professori e ricercatori.** All'articolo 6, comma 1, si stabilisce che la cadenza temporale della quantificazione figurativa delle attività di ricerca, studio e insegnamento di professori e ricercatori al fine della rendicontazione delle attività di ricerca, avvenga su base mensile.
- **Trasferimenti.** All'articolo 7, comma 3, si prevede che i trasferimenti tra professori e ricercatori consenzienti possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. La disposizione promuove la migliore allocazione delle risorse finanziarie di quelle università che, attraverso il trasferimento, ad altro ateneo, dei docenti con qualifica più alta in cambio di docenti con qualifica più bassa, vogliono o debbano conseguire una riduzione del costo complessivo del personale. Si puntualizza che i trasferimenti fra sedi universitarie sono computati nella quota di un quinto dei posti di ruolo disponibili destinata alla chiamata di soggetti in servizio presso altre università.
- **Chiamate.** All'art. 18, co. 4, della L. 240/2010, si precisa che, ai fini del computo della quota destinata alla chiamata di soggetti esterni all'università, il servizio non deve essere stato prestato né quale "professore ordinario di ruolo", né quale "professore associato di ruolo", né quale ricercatore a tempo indeterminato, né quale ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B. All'articolo 18, dopo il comma 4 viene inserito il comma 4-bis nel quale si

prevede che le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, le procedure per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto ministeriale saranno individuati i criteri, i parametri e le modalità di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all'attuazione del piano straordinario dei ricercatori, nonché di quelle riferite alle categorie protette.

- **Assegni di ricerca.** All'articolo 22, si prevede che gli assegni di ricerca possono essere rinnovati per una durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.
- **Ricercatore tipo B.** All'art. 24 si prevede la possibilità di anticipare, già dopo il primo anno di contratto per ricercatore a tempo determinato di tipo B, il passaggio nel ruolo dei professori associati, a determinate condizioni. In questo caso la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.
- **Maternità Ricercatore a tempo determinato.** All'art. 24, comma 9-ter, si prevede che ai Ricercatori a tempo determinato si applichino, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni a tutela e sostegno della maternità e paternità dei lavoratori iscritti alla gestione separata. In tale periodo, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero trattamento economico spettante. Questo comporta, in particolare, che, per le titolari dei contratti di tipo b), il periodo di congedo obbligatorio di maternità venga computato nell'ambito della durata triennale del contratto con la possibilità di chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità. Si prevede che le disposizioni si applichino anche ai contratti in corso e, qualora siano stati già sospesi, anche

in questi casi l'interessata può chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell'ambito della durata triennale del contratto.

- **Valutazione.** Con riferimento alla definizione di “professori ordinari positivamente valutati” prevista nell’art. 16, comma 3, lett. h), ai fini della definizione delle liste dei professori per le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale, la valutazione richiesta è quella effettuata dall’Ateneo, sulla base dei criteri oggettivi di verifica dell’attività di ricerca stabiliti dall’ANVUR.
- **Obbligo di residenza.** Si abroga l'articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, che prevedeva l’obbligo, per i professori, di risiedere stabilmente nella sede dell'Università cui appartengono. Rimane comunque in vigore l’art. 86 del Regio Decreto n. 1592/1933 che ha contenuto analogo.
- **Accreditamento.** Il comma 2 dell’art. 19 modifica la disciplina dell'accREDITamento dei corsi di studio universitari, in un’ottica di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell’efficienza delle università. Si prevede, pertanto, l’emanazione di un regolamento per definire le modalità di accREDITamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie già esistenti ed ogni anno, entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all’avvio dell’anno accademico, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, verrà formalizzata la concessione o il diniego dell'accREDITamento.
- **Scuole superiori.** L'articolo 19, comma 3, equipara al master di secondo livello il titolo finale rilasciato dalle Scuole superiori a ordinamento speciale al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell’ordinamento universitario. Esso stabilisce inoltre che sono ammessi agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori ad ordinamento speciale i candidati che abbiano prima conseguito la laurea o la laurea magistrale. Tali previsioni si applicano anche a corsi analoghi attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei.
- **Specializzazione medici.** Il comma 5 dell'articolo 19 modifica la disciplina ampliando le categorie di soggetti ai quali non possono essere riconosciuti i titoli di studio e professionali ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione, che adesso quindi comprendono i soggetti già in possesso di diploma di specializzazione, i titolari di contratto di specializzazione, i dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario

nazionale e i soggetti già in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale.

- **Agenzia nazionale per la ricerca.** L'articolo 19, comma 6, modifica la disciplina relativa alla designazione dei membri della commissione di valutazione da costituire per la selezione del direttore e dei membri del comitato direttivo dell'Agenzia nazionale per la ricerca istituita dalla legge di bilancio 2020.
- **Equiparazione titoli.** Il comma 6-bis riformula l'art. 38 comma 3 del dlgs 165/2001 prevedendo che, per i concorsi pubblici, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo viene altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico.
- **Piano di investimenti straordinario.** Il comma 6-ter reca disposizioni per l'assegnazione dei fondi relativi al Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca, di cui all'art. 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che è effettuata con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori a tempo determinato di tipo B, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori.
- **Protocolli di intesa per l'attività assistenziale.** Il comma 6-quater stabilisce un termine, di 120 giorni dalla data di emanazione della legge, per stipulare i protocolli di intesa tra Regione e Università, per lo svolgimento dell'attività assistenziale.

Articolo 21. Responsabilità erariale.

L'articolo 21 interviene in materia di responsabilità amministrativa-contabile. Oltre a prevedere che per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, la

disposizione limita al solo dolo, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2021, la responsabilità per danno erariale conseguente alla condotta del soggetto agente. La predetta limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia.

Articolo 23. Modifiche all'articolo 323 del codice penale.

L'articolo 23 modifica la disciplina del delitto di abuso di ufficio per circoscrivere l'ambito di applicazione della fattispecie. Per determinare l'illiceità della condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle sue funzioni, non viene più attribuita rilevanza alla violazione di regolamenti, bensì solo alla violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità in sede applicativa.

Articolo 24. Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali.

La norma apporta varie modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) ed in particolare:

- **Ambito di applicazione.** Si amplia il novero dei soggetti nei confronti dei quali il cittadino ha il diritto accedere ai servizi in rete, comprendendo, oltre alla pubblica amministrazione, ed i gestori di servizi pubblici, anche le società a controllo pubblico.
- **Punto di accesso telematico.** si aggiunge la menzione altresì del punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, meglio descritto all'articolo 64-bis del CAD.
- **Domicilio digitale.** Si sostituisce la previsione che consentiva di richiedere la cancellazione del proprio domicilio con la cancellazione d'ufficio (dall'indice-elenco) del domicilio digitale inattivo, secondo modalità fissate in Linee guida stabilite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) che stabiliranno anche le modalità di gestione e di aggiornamento dell'indice nazionale dei domicilia digitali nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.
- **Decorrenza dell'obbligo di comunicazioni digitali.** La disposizione, ancora non attuata, che prevedeva che, con decreto ministeriale, venisse stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni dovessero avvenire esclusivamente in forma elettronica viene integrata prevedendo che lo stesso decreto determini altre modalità con le quali, per superare il

divario digitale, i documenti possano essere consegnati a coloro che non abbiano accesso ad un domicilio digitale.

- **Comunicazioni per i non domiciliati digitali.** Si prevede che, fino a quando non decorrerà l'esclusività in forma elettronica delle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni e i non domiciliati digitali, le amministrazioni pubbliche possano predisporre le comunicazioni come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti.
- **Elezione del domicilio speciale.** Diventa transitoria la facoltà di elezione di un domicilio speciale, diverso da quello digitale prescelto, fino all'adozione delle Linee guida dell'AgID sulle modalità di elezione del domicilio digitale nonché alla realizzazione dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato.
- **Indice nazionale dei domicili digitali.** Nell'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti vengono ricompresi anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli presenti presso il registro delle imprese o gli ordini e collegi professionali e si prevede che anche le pubbliche amministrazioni, al pari degli ordini e collegi professionali, debbano comunicare all'indice nazionale gli indirizzi di propria competenza, relativi ai professionisti.
- **Iscrizione dei professionisti.** I professionisti non tenuti ad iscriversi in albi in elenchi o registri si devono iscrivere all'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e possono eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.
- **Consultazione dell'indice nazionale dei domicili digitali.** La disciplina previgente disponeva che la consultazione *on line* dell'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, dell'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, fosse consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. La nuova formulazione è intesa a scandire chiaramente il divieto, in assenza dell'autorizzazione del titolare del domicilio digitale, di invio delle comunicazioni commerciali.
- **SPID.** Viene modificato l'articolo 64, avente ad oggetto il cd. SPID (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). La novellata disposizione del comma 2-quater prevede che l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione

informatica avvenga tramite SPID, nonchè tramite la carta di identità elettronica. Anche i soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, hanno la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonchè la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti.

- **Identità digitale.** Si aggiungono due commi, il 2-undecies che prevede che i gestori dell'identità digitale accreditati siano iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica, ed il comma 2-duodecies che prevede che la verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente. L'identità digitale attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida. Modificando il comma 3-bis si prevede che le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi *on-line*. Per l'identificazione delle imprese e dei professionisti, invece, la data di decorrenza dell'analogo obbligo verrà stabilita con un successivo decreto ministeriale.
- **Dispositivi mobili e punto di accesso telematico.** Con la modifica dell'art. 64-bis del CAD si prevede che le amministrazioni pubbliche abbiano l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società gestrice della piattaforma tecnologica per l'interconnessione per i pagamenti elettronici, denominata "PagoPA". Inoltre le amministrazioni hanno obbligo di avviare i progetti di trasformazione digitale, onde attuare la fruibilità dei loro servizi su dispositivi mobili, **entro il 28 febbraio 2021**. La violazione di queste disposizioni costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti

competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

- **Validità delle istanze telematiche.** Si riformula l'art. 65 del CAD, in base al quale, pertanto, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide:
 1. se sottoscritte con firma digitale;
 2. se presentate tramite SPID, o la carta d'identità elettronica, o la carta nazionale dei servizi; o l'applicazione IO, mediante il punto di accesso telematico per dispositivi mobili;
 3. se sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
 4. se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale, iscritto in uno degli elenchi di domiciliazioni digitali previsti dal Codice. In mancanza di un domicilio digitale iscritto negli elenchi, vale la comunicazione da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. La trasmissione così effettuata vale come elezione di domicilio digitale.

- **Pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.** Ulteriori modifiche riguardano la decorrenza per l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Il termine dal 30 giugno 2020 viene differito al 28 febbraio 2021.

- **Rinnovo carta di identità.** Si modifica l'articolo 36, relativo a carta d'identità e documenti elettronici, del D.P.R. n. 445 del 2000. Viene consentito il rinnovo anticipato per qualsiasi tipologia di carta d'identità, ancorché in corso di validità, anche prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza. Si tratta di una forma di 'incentivo' affinché si realizzi, da parte degli utenti, il passaggio dalla carta d'identità cartacea a quella elettronica.

- **Credenziali per l'identificazione.** Si prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni, dal 28 febbraio 2021, di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Rimane fermo l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Articolo 25. Semplificazione in materia di conservazione dei documenti informatici e gestione dell'identità digitale.

Si introducono disposizioni di modifica di alcune norme del CAD per semplificare la conservazione dei documenti informatici da parte di soggetti esterni all'amministrazione. I criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici e i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione, che i soggetti conservatori debbono possedere saranno stabiliti rispettivamente con regolamento e Linee guida adottati dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

Si evidenzia che la nuova formulazione fa riferimento al possesso di requisiti e a criteri di fornitura non già a meccanismi di accreditamento, ricusati dalla Commissione europea. Un apposito decreto disciplinerà i requisiti richiesti.

Articolo 26. Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.

La norma disciplina le modalità di funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, che è stata istituita con la legge di bilancio 2020. Il gestore della piattaforma è la società denominata PagoPA che ha affidato il servizio a Poste italiane spa. Nell'art 26 si definisce la funzione della piattaforma, prevedendo che le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria.

Il gestore della piattaforma rende a sua volta disponibili i documenti ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o mediante delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici resi disponibili ai fini della notificazione dalle amministrazioni.

Ciascuna amministrazione individua le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni. La piattaforma può essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto l'obbligo di notificazione al destinatario.

Per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione attraverso la piattaforma, il comma 4 prescrive al gestore di questa l'invio al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione,

Con tale avviso il gestore comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione. Per destinatari privi di un domicilio digitale, si prevede che l'avviso di avvenuta

ricezione sia notificato senza ritardo in formato cartaceo, a mezzo posta, direttamente dal gestore della piattaforma. L'avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione.

L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). Il comma 9 reca le disposizioni sul termine di perfezionamento della notificazione. Inoltre, ai sensi del comma 10, la messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.

Il malfunzionamento della piattaforma comporta la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione nonché la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario scadente nel periodo di mal funzionamento fino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino della funzionalità della piattaforma. Le spese di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale postale ed al gestore della piattaforma.

Il comma 17 elenca gli atti a cui non si applica la notificazione per mezzo della piattaforma.

Ampia parte dell'attuazione delle disposizioni di questo articolo del decreto-legge relativo alla piattaforma delle notificazioni digitali è demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 28. Semplificazione della notificazione e comunicazione telematica degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale.

L'articolo 28 interviene sulla disciplina concernente la comunicazione al Ministero della giustizia, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per la ricezione di comunicazioni e notificazioni. La norma in esame prevede la possibilità di comunicare gli indirizzi PEC di organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Si prevede, inoltre, la possibilità per le amministrazioni che si costituiscono in giudizio tramite i propri

dipendenti di comunicare ulteriori indirizzi PEC, corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio. Sono infine disciplinati i casi di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC.

Articolo 31. Semplificazione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

La norma modifica l'art. 12 del CAD, introducendo, al comma 3-*bis*, la previsione che in caso di uso di dispositivi elettronici personali le amministrazioni siano tenute ad adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati e debbano promuovere la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei dispositivi.

Il comma 3-*ter* prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, acquistino beni e progettino e sviluppino i sistemi informativi e i servizi informatici, con modalità idonee a consentire ai lavoratori l'accesso da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori, di cui alla legge n. 300 del 1970, nonché delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché di quelle volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Articolo 32. Codice di condotta tecnologica.

L'articolo 32, modifica il CAD introducendo l'obbligo di predisporre un codice di condotta tecnologica, adottato dal Capo dipartimento della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, per definire modalità di elaborazione, sviluppo e attuazione dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni.

Finalità del codice di condotta tecnologica è un raccordo sul piano tecnico, entro una cornice omogenea, delle diverse iniziative di innovazione tecnologica e trasformazione digitale che siano intraprese dalle pubbliche amministrazioni. Il Codice regola le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.

Si prevede inoltre che il codice rechi alcune indicazioni circa l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni di esperti di comprovata competenza professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, indicando le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il Responsabile per la transizione digitale, nonché il limite massimo di durata degli incarichi, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli stessi.

L'AGID, ai sensi del comma 5, verifica il rispetto del Codice di condotta tecnologica da parte dei soggetti interessati e può diffidare i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Codice. La progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici in violazione del Codice di condotta tecnologica costituiscono mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comportano la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

Articolo 33. Disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi.

Il CAD già prevedeva che i dati delle pubbliche amministrazioni fossero accessibili, con l'uso delle tecnologie dell'informazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati e che la fruizione avvenisse attraverso la predisposizione di accordi quadro.

Con l'introduzione di un novello comma 3-ter all'art 50 del CAD, si prevede che, in assenza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedano a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche e che il mancato adempimento costituisca per i dirigenti responsabili delle competenti strutture elemento di valutazione negativa della *performance*, tale da tradursi nella riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture.

Inoltre si introduce l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni che affidino lo svolgimento di servizi in concessione, di prevedere, nei contratti e nei capitolati, l'obbligo del concessionario di rendere

disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo da parte degli utenti del servizio medesimo, come dati di tipo aperto.

Articolo 34 . Semplificazione per la Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

L'articolo 34 riscrive l'articolo 50-ter del CAD. L'articolo era stato introdotto dal decreto legislativo n. 217 del 2017 ed aveva istituito la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

La norma disciplina la promozione della progettazione, dello sviluppo e della sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati, finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dalle amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che abbiano diritto ad accedervi, ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese. La Piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti accreditati, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API), raccolte nel catalogo API reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accreditarsi alla Piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati.

L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 in capo al soggetto gestore della Piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti accreditati che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Articolo 35. Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese.

L'articolo 35 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità distribuita sul territorio nazionale, destinata alle pubbliche amministrazioni e volta alla razionalizzazione e al consolidamento dei loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED).

L'articolo dispone che le amministrazioni pubbliche trasferiscano i loro CED ed i relativi sistemi informatici verso la predetta infrastruttura e disciplina le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale circa il censimento dei CED e la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni.

Articolo 36. Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione.

L'articolo 36 definisce un procedimento autorizzatorio speciale, facoltativo, semplificato, accentrato presso la Presidenza del Consiglio con il coinvolgimento del Ministero per lo sviluppo economico, per le attività di sperimentazione condotte da imprese, università, società spin off e start up, enti di ricerca, attinenti alla trasformazione digitale ed alla innovazione tecnologica. In tal caso, si presentano i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga a norme dello Stato che impediscono la sperimentazione. La durata della sperimentazione autorizzata sarà di un anno prorogabile solo una volta. Al termine della sperimentazione, l'impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonché i benefici economici e sociali conseguiti.

Articolo 41. Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche.

L'articolo 41 introduce alcuni nuovi adempimenti informativi relativi al Codice unico di progetto (CUP) in capo alle amministrazioni pubbliche che finanziano o attuano progetti di investimento. Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni pubbliche che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elementi essenziali dell'atto stesso. Il comma 2 dell'articolo in esame dispone altresì che, a decorrere dall'anno 2021 una quota pari a 900.000 euro annui del fondo per il finanziamento delle unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, ivi compreso il coordinamento del CIPE, sia assegnata al finanziamento delle attività del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP).